



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 264 Del 27/08/2018

<p>N. 174 DEL 21/08/2018</p>	<p>Oggetto: Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato - Agenzia Interinale Openjobmetis SPA - Applicazione del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali 21 maggio 2018 - Triennio 2016 - 2018 - Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione degli emolumenti arretrati dovuti. CIG: Z35180DDE7</p>
--	---

L'anno il giorno ventuno del mese agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L'art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;
- L'art. 182, in materia di impegno della spesa;
- L'art. 184, in materia di liquidazione delle spese;
- L'art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede:

- Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata con l'imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto "Artt. 4 ss della L. 241/1990 – Nomina del Responsabile del Procedimento", con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica C1, Profilo professionale "Istruttore Amministrativo – Contabile", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l'altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di Segreteria e Affari Generali;

DATO ATTO che, sulla base dello suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;

- il medesimo art.36 - facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni - rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;

- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23

dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;

- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n.368/2001;

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come di recente modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che la norma costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato nel terzo periodo dell'articolo sopra richiamato;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - del 07/02/2012 la quale ha indicato i seguenti punti di riferimento nell'interpretazione del quadro normativo:

- la legge di stabilità pone una misura limitativa, da modulare nell'ambito dell'autonomia dell'ente locale, in modo idoneo a realizzare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; in altri termini, in considerazione anche di pronunce della Corte Costituzionale, "appare possibile affermare che l'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 imponga un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile";

- i comuni, in sede di autoregolamentazione, debbono analizzare la spesa sostenuta per assunzioni flessibili nell'anno 2009;

DATO ATTO che il Comune di Boroneddu si è avvalso di forme di lavoro flessibile nell'anno 2009 (contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale) e che nell'anno 2016 la spesa che l'Ente prevede di sostenere, sempre per forme di lavoro flessibile, considerata anche la presente attivazione del contratto di somministrazione lavoro, risulta inferiore alla spesa 2009;

VISTA la deliberazione della G.C. 75 del 30/12/02015 "Ricorso a prestazioni di lavoro interinale. Atto di indirizzo", con la quale si demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo il compito di individuare un'agenzia di lavoro interinale, al fine di individuare una figura professionale di categoria C da impiegare per n. 12ore settimanali;

VISTE le Determinazioni:

- n. 1 del 18/01/2016, con la quale si affidava all'Agenzia Interinale Openjobmetis con sede in Gallarate (Va) Via Marsala 40/C e filiale in Sassari Via A. Costa n. 70 il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, di una unità di personale in somministrazione appartenente alla categoria C- profilo professionale C.1 Istruttore Amministrativo a tempo determinato orario part time 33% (12 ore settimanali) per il periodo di 3 mesi decorrenti dal 20 gennaio 2016, eventualmente prorogabili;

- n. 15 del 18.04.2016 con la quale si è provveduto a confermare il servizio suddetto per il periodo dal 21.04.2016 al 31.07.2016;
- n. 39 del 25.07.2016 con la quale si è provveduto a confermare il servizio suddetto per il periodo dal 01.08.2016 al 31.12.2016;
- n. 121 del 21.12.2016 con la quale si è provveduto a confermare il servizio suddetto per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017;
- n. 104 del 19.06.2017 con la quale si è provveduto a confermare il servizio suddetto per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017;
- n. 191 del 11.10.2017 con la quale si è provveduto a ridurre le ore di lavoro settimanali passando da 12 a 6 per il periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 e che sulla base della tabella A allegata al suddetto C.C.N.L. sono stati determinati gli arretrati contrattuali da corrispondere al personale in servizio alla data dal 1° gennaio 2016 (o anche assunto successivamente) per il periodo 1° gennaio 2016 – 28 febbraio 2018 comprensivi della quota di tredicesima per le annualità 2016 e 2017;

PRESO ATTO che il personale assunto tramite agenzia interinale risultava inquadrato in Cat. C, posizione economica C1 e in servizio dal gennaio 2016 a dicembre 2017;

CONSTATATO, inoltre, che il suddetto personale veniva retribuito in applicazione dell'allora vigente contratto collettivo nazionale del 31 luglio 2009;

VISTA la nota di cui al prot. n. 2359 del 24/07/2018, con la quale l'agenzia Interinale Openjobmetis Spa – Filiale di Sassari presenta a questa Amministrazione il calcolo degli arretrati spettanti al suddetto personale per un importo complessivo di €. 178,87 e ritenuto lo stesso corretto;

VISTA, inoltre, la fattura n. E00432 DEL 31/07/2018, presentata dalla Ditta di importo complessivo pari a €. 180,87 Oneri compresi, di cui €. 178,87 per il servizio e €. 2,00 per oneri, presentata dalla Ditta openjobmetis spa, avente sede legale in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35, P.IVA 13343690155 e assunta al prot. n. 2637 del 13/08/2018;

VISTI il codice CIG Z35180DDE7 e il conto corrente dedicato, acquisito ai sensi della L. 136/2010, Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sulla base della suddetta documentazione risulta opportuno procedere al contestuale impegno e liquidazione delle somme dovute, nel rispetto della normativa vigente;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata;

RITENUTO opportuno provvedere nel merito;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13.04.2012;

Per le causali sopra espresse

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2) **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa per la somma complessiva pari a €. 180,87 Oneri compresi, di cui €. 178,87 per il servizio e €. 2,00 per oneri a favore della Ditta openjobmetis spa, avente sede legale in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35, P.IVA 13343690155, a titolo di rimborso per le spese anticipate relative all'applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 e la relativa corresponsione degli arretrati dovuti, dando atto che la stessa trova adeguata copertura finanziaria al Capitolo 10120101.1 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- 3) **DI LIQUIDARE** alla Ditta openjobmetis spa, avente sede legale in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35, P.IVA 13343690155, mediante accredito sul conto dedicato, acquisito ai sensi della L. 136/2010 – Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la somma complessiva pari a €. 180,87 Oneri compresi, di cui €. 178,87 per il servizio e €. 2,00 per oneri, a titolo di rimborso per le spese anticipate relative all'applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 e la relativa corresponsione degli arretrati dovuti;
- 4) **DI PAGARE** la somma complessiva di €. **180,87** Oneri compresi, di cui €. 178,87 per il servizio e €. 2,00 per oneri **alla Ditta** openjobmetis spa, avente sede legale in Milano, Via Generale Gustavo Fara n. 35, P.IVA 13343690155 e dando atto che la stessa trova copertura finanziaria sul Capitolo 10120101.1 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- 5) **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) **DI TRASMETTERE** in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi della spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Boroneddu, 27/08/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 28/08/2018 al 12/09/2018 .

La presente è copia conforme all'originale